

Proponente: 31.A
Proposta: 2022/2278

del 17/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1274

del 29/11/2022

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FIGURA CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI" (CAT. D) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.03.2022, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.04.2022 sono stati approvati il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.04.2022 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2021 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28.04.2022 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Bilancio che concorre alla definizione del parametro di spesa di personale unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.06.2022, sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - di cui è parte integrante il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 stralcio anno 2022 - l'integrazione al Piano della performance 2022/2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03.08.2022 avente ad oggetto "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023*" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022." è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni dell'Ente 2022-2024 modifica e integrazione per l'anno 2022 – primo stralcio 2023;

Vista e richiamata la **Deliberazione G.C. n. 160 del 03.08.2022** avente ad oggetto "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023*" IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL'ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022." con particolare riferimento a quanto previsto:

- al **punto 1 del dispositivo** nel quale si approva il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023*" di cui all'ALLEGATO 1, nel quale si dà conto anche di tutti i limiti e delle norme di riferimento in merito al contenimento della spesa di personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché del rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato anche per l'anno 2022, secondo quanto autorizzato in detto Allegato 1);
- al **punto 3 del dispositivo**, nel quale si confermava "...quanto indicato nella Deliberazione G.C. n. 245 del 23.12.2021 relativamente alla ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, effettuata a valere per l'anno 2022, ed in particolare che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2022 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";
- al **punto 11 del dispositivo**, nel quale si incaricava "...il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, il cui Dirigente è preposto alla sottoscrizione dei contratti di assunzione, degli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo, ivi comprese le determinazioni/i dirigenziali di assunzione degli impegni di spesa relative ai punti 9 e 10";

Richiamato – in riferimento al rispetto delle norme riguardo alla “sostenibilità finanziaria” della spesa per assunzioni – tutto quanto contenuto nel paragrafo “**5. DIMOSTRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DEL PIANO**” dell’**ALLEGATO 1)** “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 -PRIMO STRALCIO 2023**” e tutti i relativi allegati alla Deliberazione di G.C. n. 160 del 03.08.2022;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. con Verbale n. 22 del 25.07.2022, ha asseverato il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio 2022/2024 del Comune di Reggio Emilia a seguito dell’adozione del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata;
2. con Verbale n. 26 del 02.08.2022, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2022/2024 – MODIFICA E INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2022 - PRIMO STRALCIO 2023**” **IN MODIFICA ALLA SOTTOSEZIONE 3.4 DELL’ALLEGATO L) AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 127 DEL 30.06.2022. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ALLA DATA DEL 01.09.2022.**”.

Richiamate in particolare - con riferimento alla spesa per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato:

- il punto “**3. Contesto di riferimento per la predisposizione del piano dei fabbisogni**” nel quale è illustrato il quadro della normativa applicabile alle assunzioni di personale presso questo Ente ed, in particolare, si richiama l’ “**Art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010, e ss.mm.ii. (in materia di contenimento della spesa di personale per lavoro flessibile a tempo determinato entro il tetto di spesa 100/ del 2009) (tuttora vigente, con deroghe e parziali esclusioni dal computo della spesa, introdotte ad opera di diverse normative, da ultimo dalla Legge n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021)**...”;
- il paragrafo “**3.1 Parametri di spesa ed il budget assunzionale**”, del quale si riporta, a conferma dell’avvenuto contenimento dei costi di personale, la seguente tabella:

Spese di personale per lavoro flessibile - art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.	
1° aggregato di spesa	Personale a tempo determinato, contratti di co.co.co.
Anno 2009	6.795.418,01 euro - valore massimo di riferimento
Anno 2019	6.235.179,83 euro
Anno 2020	6.776.066,90 euro
Anno 2021	6.643.553,09 euro
2° aggregato di spesa	Contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi,
Anno 2009	53.349,45 euro - valore massimo di riferimento
Anno 2019	34.026,36 euro
Anno 2020	0,00 euro
Anno 2021	0,00 euro

e nel quale si esprimeva, tuttavia, la necessità di individuare “...linee di contenimento del costo del tempo determinato, non solo per ragioni di limiti normativi, ma anche per esigenze organizzative”;

- il punto “**4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale**” nel quale è operato un riepilogo degli “**strumenti di reclutamento [...] da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/o la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane...**” tra i quali si richiama, in particolare, quello delle “...assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, servizi sociali)”;
- il paragrafo “**4.7 Reclutamento di personale a tempo determinato parte – A**”, che si richiama di seguito in stralcio:
“Preliminarmente si richiama il paragrafo 3.1 parametri di spesa ed il budget assunzionale dove si definiscono i limiti finanziari complessivi per le assunzioni a tempo determinato.
Il quadro occupazionale dell’ente (andamento sostenuto delle cessazioni e reclutamento rallentato) spinge a dover autorizzare il ricorso alle assunzioni a tempo determinato anche per il 2022 al fine di garantire da una parte la gestione dei servizi e dall’altra il rispetto delle scadenze,

o per far fronte alle ragioni d'urgenza ed assoluta necessità che si dovessero rendere necessarie, effettuandole comunque nei limiti normativi legati alla spesa autorizzata nel presente piano, e della "sostenibilità finanziaria" delle stesse.

Preso atto del valore definito a consuntivo dell'anno 2021 tra "spesa di personale ed entrate correnti" che in riferimento per le assunzioni 2022 si valuta opportuno - come già previsto nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2021-2023 - anche per l'anno 2022, temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire le ordinarie funzionalità o per affrontare situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare i competenti uffici a realizzare:

- nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) e/o per far fronte ad esigenze straordinarie o progettuali emergenti non previste dal presente piano utili a non compromettere la funzionalità dei servizi od il rispetto delle scadenze da parte delle singole strutture, tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con i parametri di contenimento della spesa di personale:
 - media del triennio 2011-2013;
 - tetto della spesa per lavoro flessibile entro dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc.);
 - sostenibilità finanziaria;
 - assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" su risorse etero finanziate ("Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 ecc.) e su risorse proprie nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
 - assunzioni a tempo determinato del personale scolastico ed educativo assegnato alla Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a tale voce di spesa.
 - assunzioni attuabili secondo quanto disposto dall'art. 31-bis, commi 1 e 4, D.L. n. 152/2021 che consente ai Comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR, sia finanziabili a valere sul quadro economico del progetto ammesso a finanziamento (**Parte – C** - del presente paragrafo).
- ...";

Richiamata, infine - sulla base dell'esplicita conferma operata al **punto 8** del dispositivo della Delib. G.C. n. 160 del 03.08.2022 per il triennio 2022-2024 nei confronti dei "...contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i **criteri per l'individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare** per la copertura dei posti vacanti così come disposto nell'Allegato 1) alla presente Deliberazione" - la sezione "**STRATEGIE DI RECRUITING**" della parte **"5) RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023"** della **Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021** di approvazione del PTFP 2021-2022-2023 – anno 2021 - Primo stralcio ed in particolare il passaggio che costituisce **"atto di indirizzo"** circa i criteri per l'individuazione delle graduatorie di altri Enti di cui richiedere l'utilizzo **"...in carenza di graduatorie comunali proprie di pari professionalità ..."**:

"...

per quanto attiene poi alla predeterminazione dei criteri di individuazione di "quali Enti" e/o di "quali graduatorie" richiedere l'utilizzo, **si stabilisce quale "atto di indirizzo"** – soprattutto quando l'utilizzo di graduatorie altrui non sia ipotizzabile o programmabile a priori nell'ambito dei Piani (es. in caso di esaurimento non preventivato, per rinuncia dei candidati, di una graduatoria concorsuale che si era programmato di utilizzare...) - **di privilegiare le azioni più utili e coerenti con la necessaria celerità e speditezza del procedimento di assunzione** – tenuto conto e sulla scorta delle graduatorie valide e vigenti "in quel momento" reputate più idonee, sia per vicinanza territoriale (e pertanto con maggiori possibilità di ricevere accettazioni e consensi da parte dei candidati ivi classificati), che per caratterizzazione di analoga professionalità, tipologia di programma e/o di prove d'esame, che di più recente datazione, e/o per numero di candidati idonei ancora collocati in graduatoria....ecc.; richiamati a tal fine i principi di "discrezionalità", propri dei poteri del "privato datore di lavoro", di cui ad alcune deliberazioni delle Corti dei Conti già citate

più sopra (cfr. deliberazione n. 290/2019 della Corte dei conti del Veneto), che nel merito delle modalità di utilizzo delle graduatorie di altri enti, indica in via interpretativa che gli enti debbano:

“...predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, **comunque, in assenza di Regolamento** sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, **con apposito atto di indirizzo** o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) **di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “accordarsi”**; valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno di Personale) di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001....”
precisando inoltre che:

“Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza intervenuta in materia si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’ente. Il TAR Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, **ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.”**);

...”;

Tutto ciò premesso:

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1137 di R.U.D. del 28.10.2022, con la quale si provvedeva ad assumere a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda USL di Modena*” relativa all’Azienda USL di Reggio Emilia - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – il cui uso da parte della scrivente A.C. era stato autorizzato dall’Ente titolare, la candidata M.V. (22^a classificata nella predetta graduatoria) con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D) dal 02.11.2022 al 01.09.2023, salvo proroga, con assegnazione al Servizio Servizi Sociali – U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord, per esigenze temporanee ed eccezionali legate alla gestione delle misure a contrasto delle nuove povertà;

Richiamata, in particolare, in stralcio, la predetta determinazione dirigenziale nelle parti in cui dà conto:

1. delle esigenze di personale a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D):

“Viste le molteplici esigenze di personale a tempo determinato con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D), rappresentate, da ultimo, dalla dirigente del Servizio “Servizi Sociali” con nota P.G. 217450 del 20.09.2022, parte sostanziale del presente provvedimento al quale è allegata, che si riporta in stralcio:

“... si rinnova la richiesta di assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive [...n. 4 n.d.r...] e per ulteriori esigenze per la gestione delle misure a contrasto delle nuove povertà

...”;

Dato atto che:

- *due delle quattro richieste di sostituzione maternità ribadite nella nota citata erano emerse nel marzo scorso (come da richiesta P.G. n. 65942 del 11.03.2022) tanto che è prevedibile l'imminente rientro in servizio delle dipendenti da sostituire, mentre le altre due erano state segnalate, in un primo tempo, a mezzo e-mail nel luglio scorso;*
- *le assunzioni per esigenze temporanee ed eccezionali “...per la gestione delle misure a contrasto delle nuove povertà...” da proporre debbono essere quantificate, al momento, in numero di tre per 10 mesi, salvo proroga;*

...”;

2. di tutte le motivazioni alla base dell’individuazione e dell’utilizzo della graduatoria concorsuale del *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di*

Parma e l'Azienda USL di Modena" relativa all'Azienda USL di Reggio Emilia - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021, ed in particolare:

"...

Dato atto che questo Comune non dispone, al momento, di alcuna graduatoria in corso di validità per il profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali, essendo scaduta in data 23.06.2022 la graduatoria derivante dal C.P. per la copertura di n. 3 p.v. di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, ed utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione così come da ultimo confermato dalla Legge 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c);

Ritenuto pertanto necessario procedere a ricercare graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni pubbliche, in coerenza con gli indirizzi di cui al citato PTFP 2021-2023 – anno 2021 primo stralcio – e di dover, in particolare, orientare la ricerca verso graduatorie:

- *con un elevato numero di idonei, stante la difficoltà, riscontrata in più e più occasioni, a reperire disponibilità ad assunzioni a tempo determinato nel profilo di che trattasi in numero sufficiente a coprire le esigenze della scrivente A.C.;*
- *stilate da enti territorialmente vicini, per massimizzare le probabilità di ottenere accettazioni e permanenza presso questa A.C.;*

Dato atto che:

- *da diverse ricerche e richieste effettuate per le vie brevi è emersa l'indisponibilità, presso Enti Locali vicini, di valide graduatorie per profilo equivalente a quello ricercato (assistente sociale) in cui residuino idonei non assunti;*
- *dal "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" sono scaturite quattro distinte graduatorie, approvate con Delibera 2021/206 del 31/05/2021, sulla base delle domande pervenute per ciascuna Azienda USL coinvolta nella selezione;*
- *questa A.C. ha già:*
 - *richiesto, ottenuto e scorso fino all'ultima posizione la graduatoria relativa all'AUSL R.E. nell'anno 2021, in subordine ed in coda all'uso della propria graduatoria per analogo profilo, in corso di validità all'epoca, in ragione della difficoltà a reperire un numero sufficiente di accettazioni rispetto ai propri fabbisogni di personale a tempo determinato, come risulta dalla D.D. n. 1394 di R.U.D. del 07.12.2021, con la quale sono state assunte a tempo determinato due figure utilmente collocate in detta graduatoria dell'Azienda USL di Reggio Emilia;*
 - *successivamente, nel 2022 – per soddisfare le residue esigenze a tempo determinato ed in subordine allo scorrimento infruttuoso della propria graduatoria – ha richiesto, ottenuto e scorso sino all'ultima posizione l'analoga graduatoria relativa all'Azienda USL di Modena – come risulta dalla D.D. n. 638 del 23.06.2022, con la quale è stata assunta a tempo determinato una figura ivi utilmente collocata;*

Richiamate tutte le considerazioni e valutazioni già espresse nella citata D.D. n. 1394 di R.U.D. del 07.12.2021 di assunzione di n. 2 Funzionari Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D) a tempo determinato mediante utilizzo della predetta graduatoria di AUSL R.E., per quanto concerne la sostanziale equivalenza tra la qualifica di Funzionari Reti Sociali – Spec. Servizi Sociali (cat. D) presso il Comune di Reggio Emilia e quella di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D) oggetto del Concorso pubblico indetto in forma congiunta presso l'Area Vasta Emilia Nord, dal quale è scaturita la graduatoria di AUSL Reggio Emilia di che trattasi;

"... ,

3. della richiesta effettuata e dell'autorizzazione ottenuta dall'Ente titolare per l'utilizzo di detta graduatoria, ed in particolare:

"...

Dato atto che:

- *anche a seguito delle richieste di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Spec. Servizio Sociale (cat. D) da assumere a tempo determinato, espresse dalla dirigente del Servizio "Servizi Sociali" più volte anche per le vie brevi e, da ultimo, con la citata nota P.G. n. 217450 del 20.09.2022, si è provveduto a chiedere nuovamente ad AUSL Reggio*

Emilia, con lettera P.G. 219913 del 22.09.2022, l'utilizzo della graduatoria già richiesta e utilizzata nel 2021, a partire dal primo degli idonei non assunti a tempo indeterminato, stante l'indisponibilità, presso questa A.C., di graduatorie concorsuali valide per il profilo di che trattasi, essendo scaduta, in data 23.06.2022, la validità della graduatoria di pari profilo professionale approvata con D.D. R.U.A.D. n. 1015 del 24.06.2019;

- con nota P.G. n. 227456 del 04.10.2022, l'Azienda USL di Reggio Emilia ha concesso l'utilizzo della propria graduatoria a partire dalla posizione n. 16 fino all'ultima (41^a), trasmettendo l'elenco dei dati anagrafici e dei recapiti dei candidati utilmente classificati a partire da detta posizione;

...;

4. del procedimento seguito per estendere le proposte di assunzione ai candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria:

“...;

Ritenuto opportuno – al fine di evitare assembramenti e comunque circoscrivere le occasioni di accesso agli uffici, agevolando, al contempo, la più ampia partecipazione da parte di candidati potenzialmente interessati ed al fine, inoltre, di garantire la necessaria celerità/speditività dell'azione amministrativa - procedere alla convocazione dei suddetti candidati ad una riunione “virtuale”, da tenersi in “videoconferenza”, nella quale rendere le informazioni relative alla natura delle proposte in parola contemporaneamente a tutti i presenti e, successivamente, procedere ad interpellarli singolarmente, in stretto ordine di graduatoria, al fine di raccogliere le singole manifestazioni di accettazione/rinuncia;

Dato atto che si è proceduto ad invitare alla suddetta “videoconferenza”, mediante comunicazione inoltrata in data 10.10.2022 sia a mezzo PEO che a mezzo PEC, gli idonei dalla 16^a alla 41^a ed ultima posizione della graduatoria del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena” relativa all'Azienda USL di Reggio Emilia - approvata con Delibera AUSLRE 2021/0206 del 31/05/2021 – i cui nominativi e recapiti sono stati trasmessi a questa A.C. dal Servizio Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL di Reggio Emilia con nota P.G. n. 227456 del 04.10.2022, ad eccezione delle candidate collocate alla 17^a, 23^a e 41^a posizione che risultano già in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia, e precisamente:

Posiz. graduatoria	P.G. di convocazione
16 ^a	P.G. n. 231670 del 10.10.2022
18 ^a	P.G. n. 231672 del 10.10.2022
19 ^a	P.G. n. 231675 del 10.10.2022
20 ^a	P.G. n. 231676 del 10.10.2022
21 ^a	P.G. n. 231683 del 10.10.2022
22 ^a	P.G. n. 231685 del 10.10.2022
24 ^a	P.G. n. 231686 del 10.10.2022
25 ^a	P.G. n. 231687 del 10.10.2022
26 ^a	P.G. n. 231689 del 10.10.2022
27 ^a	P.G. n. 231690 del 10.10.2022
28 ^a	P.G. n. 231691 del 10.10.2022
29 ^a	P.G. n. 231692 del 10.10.2022
30 ^a	P.G. n. 231695 del 10.10.2022
31 ^a	P.G. n. 231698 del 10.10.2022
32 ^a	P.G. n. 231700 del 10.10.2022
33 ^a	P.G. n. 231703 del 10.10.2022

34 [^]	P.G. n. 231705 del 10.10.2022
35 [^]	P.G. n. 231707 del 10.10.2022
36 [^]	P.G. n. 231710 del 10.10.2022
37 [^]	P.G. n. 231713 del 10.10.2022
38 [^]	P.G. n. 231716 del 10.10.2022
39 [^]	P.G. n. 231719 del 10.10.2022
40 [^]	P.G. n. 231727 del 10.10.2022”

Dato atto che la lettera di convocazione precisava che l'assenza dall'incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 17.10.2022 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alle proposte di assunzione;

...”;

5. dell'esito dello scorrimento della graduatoria di che trattasi:

“...

Dato atto, infine, che:

- *alla videoconferenza, tenutasi nel giorno ed all'orario prefissati, presenziavano esclusivamente le candidate **M.V.** (22[^] classificata) e **S.F.** (31[^] classificata);*
- *pertanto, gli idonei collocati alla 16[^], 18[^], 19[^], 20[^], 21[^], 24[^], 25[^], 26[^], 27[^], 28[^], 29[^], 30[^], 32[^], 33[^], 34[^], 35[^], 36[^], 37[^], 38[^], 39[^] e 40[^] posizione della graduatoria risultavano assenti alla videoconferenza e pertanto venivano considerati rinunciatari alle proposte di assunzione di che trattasi, come esplicitato nella suddetta lettera di convocazione;*
- *la formulazione delle proposte di assunzione a tempo determinato di che trattasi dava le seguenti risultanze:*

<i>Pos. Grad. AUSL Reggio Emilia</i>	<i>Iniziali cognome e nome</i>	<i>Esito</i>
22 [^]	M.V.	<i>Accetta proposta di assunzione per 10 mesi, salvo proroga (P.G. n. 241270 del 19.10.2022)</i>
31 [^]	S.F.	<i>Chiede ed ottiene un tempo non superiore ad un mese per decidere se accettare o rinunciare alle proposte di assunzione.</i>

...”;

Dato atto che, con comunicazione acquisita agli atti di questa A.C. con P.G. n. 260044 del 10.11.2022, la candidata **S.F.** (31[^] classificata), presente alla videoconferenza del 17.10.2022, che aveva chiesto in quella sede ed ottenuto la possibilità di rispondere entro un tempo massimo di un mese da tale data, ha accettato la proposta di assunzione per 10 mesi, salvo proroga, con assegnazione al Servizio Servizi Sociali a decorrere dalla prima data utile del mese di Novembre 2022 e che, successivamente, su richiesta espressa dalla candidata per le vie brevi, veniva fissata la data di decorrenza del 01.12.2022;

Richiamata la successiva nota della Dirigente del Servizio Servizi Sociali, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento al quale è allegata, con cui viene richiesto di assegnare l'unità di personale in oggetto al Polo Sociale Territoriale Ovest “...per le esigenze legate all'attuazione di misure di contrasto alla povertà, già evidenziate nella nota P.G. 217450 del 20.09.2022, ed inoltre per interventi a più ampio spettro nell'ambito dell'inclusione sociale degli adulti e delle fragilità familiari, incluso il sostegno alla genitorialità anche attraverso le linee di azione del programma PIPPI...”, con conseguente impegno delle risorse comunali a copertura della relativa spesa di personale;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo

determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. “Jobs act” (abrogativo del D.Lgs. n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.”;*

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - triennio 2016-2018, che all'art. 50 “Contratto a tempo determinato” ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, il novero dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quanto già individuato dal D.Lgs. 81/2015, come segue:

- “...
- a. attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
 - b. particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
 - c. introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
 - d. stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
 - e. stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;*
 - f. personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*

- g. *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
h. *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;*

e che pertanto l'assunzione in oggetto – riguardando una unità di personale con profilo di “Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali”, riferibile alla categoria degli Assistenti Sociali – risulta esente dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù dell'esclusione operata dall'art. 50 co. 4 lett e) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”;*

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che *“...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.”;*

Dedotto, ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che la dott.ssa **S.F.** (31^a classificata grad. AUSL Reggio Emilia) non è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia e che pertanto ha un “contatore” individuale pari a zero, pienamente compatibile con l'assunzione proposta;

Considerato - in relazione al dettato normativo dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che, poiché l'assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento ha durata inferiore ai 12 mesi, non ricorre l'obbligo di cui alla suddetta disposizione;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che si debba procedere all'assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D1) mediante utilizzo della graduatoria derivante dal *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D” indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena”* sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera AUSL RE n. 206 del 31/5/2021 ed utilizzata dalla scrivente A.C. su base di autorizzazione da parte dell'Ente titolare acquisita agli atti di questo Comune con P.G. n. 227456 del 04.10.2022, della dott.ssa **S.F. (31^a classificata)** per il periodo **dal 01.12.2022 al 30.09.2023**, salvo proroga, assegnando la predetta unità al **Servizio “Servizi Sociali” – UOC Polo Sociale Territoriale Ovest**, come richiesto con nota della dirigente del Servizio Servizi Sociali, per esigenze legate all'attuazione di misure di contrasto alla povertà e per interventi a più ampio spettro nell'ambito dell'inclusione sociale degli adulti e delle fragilità familiari, incluso il sostegno alla genitorialità anche attraverso le linee di azione del programma PIPPI;

Valutato, con riferimento alla spesa relativa all'assunzione a tempo determinato di cui al presente provvedimento:

- che si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2022-2024 – modifica e integrazione per l'anno 2022 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 160 del 03.08.2022) – ed in particolare assunzioni a tempo determinato secondo gli indirizzi di cui ai citati paragrafo **“4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale”** e al punto **“4.7 reclutamento di personale a tempo determinato parte – A -”;**
- che le risorse necessarie all'assunzione a tempo determinato di cui al presente provvedimento sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2022-2024, per le quote di competenza sulle rispettive annualità;
- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto

previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate nella citata Deliberazione di G.C. 160 del 03.08.2022;

- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- che, ad ogni buon conto, trattandosi di spesa relativa ad rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

VISTI inoltre:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di **assumere** in servizio **a tempo determinato** e con rapporto orario a tempo pieno - per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l'acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Delib. di G.C. n. 160 di I.D. del 03.08.2022 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di *Collaboratore Professionale Assistente Sociale – categoria D*" indetto in forma congiunta tra le Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma e l'Azienda USL di Modena" redatta sulla base delle domande pervenute per l'Azienda USL di Reggio Emilia, approvata con Delibera AUSL R.E. n. 206 del 31.5.2021, in corso di validità ed utilizzata da questa A.C. previa autorizzazione dell'Ente titolare - la **dott.ssa S.F. (31^a classificata)** con profilo di "Funzionario Reti Sociali" - **Specializzazione Servizi Sociali (cat. D1)** a decorrere **dal 01.12.2022** e così fino **al 30.09.2023**, salvo proroga, e con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale Ovest;

per esigenze temporanee legate all'attuazione di misure di contrasto alla povertà e per interventi a più ampio spettro nell'ambito dell'inclusione sociale degli adulti e delle fragilità familiari, incluso il sostegno alla genitorialità anche attraverso le linee di azione del programma PIPPI;

precisando altresì che la dott.ssa S.F. presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo

determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni presentate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed alla categoria di cui sopra, requisiti che si provvede a verificare d'ufficio ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

2. specificando che alla videoconferenza per proposte assuntive tenutasi in data 17.10.2022 risultavano presenti solo dott.ssa M.V. (21^a classificata nella graduatoria di che trattasi), che è già stata assunta a tempo determinato da questa A.C. con la richiamata D.D. n. 1137 di R.U.D. del 28.10.2022, e la candidata S.F. (31^a classificata) che si provvede ad assumere con il presente atto e che, come già ricordato in premessa, tutti i candidati assenti alla videoconferenza venivano considerati rinunciatari;
3. di attribuire alla suddetta dipendente il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;
4. di stabilire che la dott.ssa S.F. verrà sottoposta ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 all'art. 51, comma 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2, comma 2, e che l'indicazione di tale periodo di prova verrà inserita nel contratto individuale di lavoro che verrà sottoscritto dalla candidata;
5. di dare atto che si provvede ad impegnare la complessiva spesa di € 27.122,65 come segue:

(Anno 2022)

quanto a € 2.747,96 al capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del PEG 2022 - Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 – Centro di Costo 0145 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

art. 1 € 2.086,15 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2022/114
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 559,12 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp.2022/115
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 102,69 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2022/116
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG:10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

(Anno 2023)

quanto a € 24.374,69 al capitolo che nel PEG 2023 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" del PEG 2022 - Bilancio pluriennale 2022-2024 – Annuale 2022 – Centro di Costo 0145 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

art. 1 € 18.497,33 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2023/147
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1104

art. 2 € 4.958,46 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2023/148
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € 918,90 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2023/149
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

6. di dare atto, inoltre, per quanto concerne la spesa relativa all'assunzione a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale previste nel PTFP 2022-2024 – modifica e integrazione per l'anno 2022 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 160 del 03.08.2022) – ed in particolare assunzioni a tempo determinato secondo gli indirizzi di cui ai citati paragrafo **“4. Strategie di Recruiting e Fabbisogno di personale”** e al punto **“4.7 reclutamento di personale a tempo determinato parte – A -”**;
- che le risorse necessarie all'assunzione a tempo determinato di cui al presente provvedimento sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2022–2024 per le quote di competenza sulle rispettive annualità;
- che la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate nella citata Deliberazione di G.C. 160 del 03.08.2022;
- che essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- che, ad ogni buon conto, trattandosi di spesa relativa ad rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)